

COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422

C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO**

Ord. N° 43

Li 06.08.2021

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali - Protocollo di Sicurezza - misure urgenti - Attività Musicali Limitazioni di orari.-

A Tutta la Cittadinanza

Alle Attività Commerciali, Produttive e Sociali

A Sua Ecc.za Il Prefetto
SALERNO

Al Comandante Stazione Carabinieri
POLLICA

Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di
CASALVELINO

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo
ACCIAROLI

Al Gruppo di Protezione Civile
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Al Servizio Demanio
SEDE

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che si registra nelle ore notturne una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile, tali da minare le condizioni di vivibilità e

convivenza civile tra residenti, esercenti attività economiche , produttive e sociali e popolazione giovanile nel territorio comunale;

- Che l'aumento del flusso turistico persegue pubblici esercizi dediti a serate danzanti e musicali non controllate sia sotto l'aspetto della diffusione e amplificazione sonora e sia sotto l'aspetto dell'assembramento e dell'affollamento;
- Che il fenomeno compromette la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica impedendo la libera fruibilità del patrimonio pubblico e determinando lo scadimento della qualità urbana, tanto da essere affrontata anche nel contesto del principio di leale cooperazione fra le Autorità per l'ordine e la Sicurezza Pubblica ;

ATTESO:

- Che il Presidente della Regione Campania, in ottemperanza dell'art.1 de d.l. 52/2021, come convertito in legge dall'art.1 L. 89/2021 ha emanato l'ordinanza n° 21 del 31 luglio 2021 con precisazioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Che viene prescritto l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie in ogni luogo non isolato nelle ore e situazioni di affollamento;
- Che la consistente frequentazione turistica in questo territorio comunale in un determinato e breve periodo di tempo per conformazione urbanistica ed organizzazione logistica non assicura il distanziamento interpersonale;
- Che nelle more del coinvolgimento dei diversi livelli decisionali in merito alla tematica della sicurezza urbana, della polizia amministrativa e dell'ordine e della sicurezza pubblica si rende necessario disporre con provvedimento contingibile ed urgente le misure immediate per fronteggiare la situazione di carattere emergenziale ;

CONSIDERATO che resta confermato per tutte le persone, negli spazi all'aperto ove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, l'obbligo di utilizzo delle mascherine, anche prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, ai sensi dell'art.16 d.l. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art.66 d.l. 34/2020 e come pure previsto dall'art.1-bis del d.l. 33/2020, come inserito dall'art.1 della legge di conversione n° 77/2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, commi 8 e 9 d.l. 33/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 77/2020, è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO inoltre, che l'aumento del flusso turistico in questo territorio comunale in un determinato periodo di tempo per conformazione urbanistica ed organizzazione logistica non assicura il distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO, infine, che le attività rumorose superano i limiti previsti dalla normativa vigente, non contengono l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi e tendono a degenerare in condotte violente nel confronto dialettico tra avventori e residenti, tanto da richiedere misure di salvaguardia di primo intervento, destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile, di cui è allo stato avvertito uno smarrimento ed un connesso grave pericolo della sicurezza urbana;

VISTA l'O.M. del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, le cui misure sono state reiterate dall'O.M. 29 luglio 2021;

VISTA l'Ordinanza Regionale n° 21 del 31 luglio 2021, che proroga le misure dell'ordinanza n.19 del 25 giugno 2021;

VISTO l'art.6 della L.447/95 che sottopone ad autorizzazione ogni manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico;

VISTO l'art.32 della L. 833/1978;

VISTO l'art.117 del d.lgs. n° 112/1998;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;

VISTO gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020, come convertiti in legge dall'art.1 L. 74/2020;

VISTO l'art.13 del d.l. 52/2021, come convertito in legge dall'art.1 L. 87/2021;

ORDINA

La cessazione di tutte le attività musicali e sonore nell'intero territorio comunale alle ore 2.00, ora in cui per l'afflusso particolarmente rilevante di persone, in relazione al protrarsi di tale durata di orario di apertura, le frazioni medesime sono interessate da fenomeni di aggregazione notturna non regolabili e non controllabili.

AVVERTE

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.2 d.l. 33/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00, oltre alla sanzione di cui all'art.10 L.447/95 del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 20.000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni ed ove necessario, già all'atto dell'accertamento per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza e a Sua Ecc.za il Prefetto di Salerno ai sensi

dell'art.54, comma 4, d.lgs.n.267/2000.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nelle persone delle Assistenti sig.re De Bellis Laura e Volpe Giuseppina.



IL SINDACO
dr. Stefano Pisani
Stefano Pisani